



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

Data 31.07.2013

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE

L'anno **duemilatredici** addi **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

1 - CARLI CARLO	P
2 - PETRINI FULVIA	P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO	P
4 - MACCHIA SERGIO	A
5 - CORSINI ROBERTO	P
6 - BANI MARCELLO	P
7 - MAZZANTI MARA	A
8 - VERSARI LAURA	P
9 - POLITI CLAUDIO	P
10 - GIACHETTI FRANCA	P
11 - CECCANTI CARLO	P
12 - GIAMPAOLI FABRIZIO	P
13 - MASSEI ANGELO	P
14 - FROLI RICCARDO	A
15 - FRANCHINI FEDERICO	P
16 - BARDI OLGA	P
17 - LOMBARDO ANTONIO	P

Totale presenti **14**

Totale assenti **3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **.Dott. Paolo Di Carlo**

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
F.to Dr.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dr.ssa Ciato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni che istituisce dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'irpef con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'irpef, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato altresì l'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che l'art. 10, comma 4 quater decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64 ha disposto la proroga al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 13/04/2010 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef e determinata l'aliquota nello 0,4%;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 26/06/2012, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento che prevede l'applicazione dell'addizionale comunale irpef secondo criteri di progressività utilizzando gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Ritenuto opportuno per l'anno 2013 confermare le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni di reddito in €	Aliquota
Redditi fino a 15.000,00	0,55%
Redditi tra 15.000,01 e 28.000,00	0,77%
Redditi tra 28.000,01 e 55.000,00	0,78%
Redditi tra 55.000,01 e 75.000,00	0,79%
Redditi oltre 75.000,00	0,80%

Ritenuto altresì di stabilire una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale irpef, non superiore a € 7.500,00.

Considerato che con l'applicazione delle suddette aliquote si apportano i seguenti aumenti medi pro capite progressivi all'aumento del reddito:

Scaglioni di reddito in €	Aumento procapite medio
Redditi fino a 15.000,00	€ 16,77
Redditi tra 15.000,01 e 28.000,00	€ 36,90
Redditi tra 28.000,01 e 55.000,00	€ 102,26
Redditi tra 55.000,01 e 75.000,00	€ 159,83
Redditi oltre 75.000,00	€ 392,72

Vista la proposta avanzata dalla Giunta comunale con delibera n. 99 del 29/06/2013;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

PRESENTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 3 (Massei – Bardi – Lombardo)

ASTENUTI N. 1 (Franchini)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2013 il Regolamento dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, che stabilisca le seguenti aliquote differenziate ed una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale irpef, non superiore a € 7.500,00:

Scaglioni di reddito in €	Aliquota
Redditi fino a 15.000,00	0,55%
Redditi tra 15.000,01 e 28.000,00	0,77%
Redditi tra 28.000,01 e 55.000,00	0,78%
Redditi tra 55.000,01 e 75.000,00	0,79%
Redditi oltre 75.000,00	0,80%

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese:

PRESENTI N. 14

VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 3 (Massei – Bardi – Lombardo)

ASTENUTI N. 1 (Franchini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Fauglia
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 31.07.2013

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta su reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Per la disciplina dell'imposta vige quanto previsto dalla normativa vigente nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall' art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;

2. Per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è differenziata nel seguente modo:

Scaglioni di reddito in €	Aliquota
Redditi fino a 15.000,00	0,55%
Redditi tra 15.000,01 e 28.000,00	0,77%
Redditi tra 28.000,01 e 55.000,00	0,78%
Redditi tra 55.000,01 e 75.000,00	0,79%
Redditi oltre 75.000,00	0,80%

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 7.500,00; se il reddito supera il predetto limite l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo;

4. Tali aliquote dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Fauglia (PI) alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Articolo 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima;

2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Articolo 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Fauglia (PI) attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997;

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.

Articolo 6

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Articolo 7

PUBBLICAZIONE

1. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 8

RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Delibera di C.C. n. 31 del 31.07.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo
